

DL 225/2010 Milleproroghe: principali contenuti del maxiemendamento approvato dal Senato.

- Viene prorogato di tre anni, con una norma che in parte recepisce quanto richiesto dall'ANCE (si veda, al riguardo "Interventi" del 26 gennaio 2011 n.1), il termine di cinque anni dalla stipula dell'atto per il completamento dell'intervento, previsto quale condizione per l'applicazione dell'imposta di registro all'1% per i **trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati** diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati (art.1, comma 25, L.344/2007- finanziaria 2008). Nella disposizione viene altresì precisato che il beneficio fiscale si applica a partire dagli atti stipulati nel 2005.
- Vengono ulteriormente differiti, al 30 aprile, i termini di presentazione delle dichiarazioni di **aggiornamento e regolarizzazione catastale** di cui all'art. 19, commi 7, 8 e 9 del DL 78/2010 convertito in L. 12/2010, inizialmente fissati al 31 dicembre 2010, e poi spostati al 31 marzo 2011 (dal testo originario del provvedimento).
- Viene rinviato di un anno l'entrata in vigore dell'**obbligo della mediazione-conciliazione** di cui all'art. 24 del D.Lgs 28/2010 (Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
- Vengono prorogate per un periodo corrispondente alla durata dello **stato di emergenza**, le concessioni-contratto rilasciate da enti pubblici nell'interesse di operatori economici le cui strutture siano state danneggiate da fenomeni vulcanici del Monte Etna nel luglio 2001 e nell'ottobre 2002.
- Viene prorogata al 31 dicembre 2011 l'applicazione della disposizione di cui all'art. 6 della L. 604/1966, come modificata dall'art. 32 della L. 183/2010 (c.d. "collegato lavoro"), e relativa al termine di 60 giorni per l'**impugnazione del licenziamento**.
- Con riferimento alle disposizioni del provvedimento che disciplinano la "procedura" per il differimento delle **"proroghe non onerose"**, viene introdotto il **parere favorevole della Commissione parlamentare per la semplificazione** e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri sono resi, entro il termine di dieci giorni, dalla trasmissione degli Schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che decorso il termine possono essere comunque adottati.
- Viene previsto che i termini e i regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegato al provvedimento, la cui scadenza è fissata in data successiva al 31 marzo, sono prorogati al 30 aprile 2012, ad eccezione di due termini espressamente indicati, tra cui quello per la pubblicazione degli studi di settore (art.1, comma 1, DPR195/99).
- Viene prorogato, al 30 settembre 2011, il termine, fissato al mese di aprile, per la presentazione alle Camere da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze della **Relazione generale sulla situazione economica del Paese**, di cui all'art.12, comma 7 della L.196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica).

- Viene prorogata l'**attività del commissario liquidatore** per la definizione del contenzioso relativo ai lavori, forniture ed espropri connessi alle opere realizzate per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali **“Torino 2006”**, di cui all'art. 3, comma 25 della L. 244/2007. Conseguentemente la medesima disposizione viene eliminata dalla Tabella 1 del provvedimento.
- Viene chiarito che fino all'individuazione del relativo provvedimento, per **città metropolitane**, ove non istituite alla data del 31 dicembre 2011, si intendono i Comuni capoluogo di regione individuati dagli art. 23 e 24 della L. 42/2009 (Federalismo fiscale) con almeno 250.000 abitanti.
- Vengono prorogate, al 31 dicembre 2011 - per far fronte al **sovrappopolamento delle carceri** - le norme di cui all'art.44-bis del DL207/2008, convertito dalla L.14/2008, con cui sono attribuiti al Capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria i poteri dei Commissari straordinari previsti dall'art.20 del DL 185/2008, convertito dalla L. 2/2009 (per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del Quadro strategico nazionale -QSN), al fine di procedere agli investimenti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle **esistenti**.
- Vengono dettate modifiche alle norme della L.220/2010 (legge finanziaria 2011) **in materia di patto di stabilità** ed, in particolare, vengono escluse dai saldi rilevanti ai fini del patto per le regioni, le spese finanziate con le risorse relative ai contratti di servizio con Trenitalia s.p.a. e l'incremento dello stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali. Viene, altresì, previsto che ai fini della **determinazione degli obiettivi di ciascuna regione**, le spese sono valutate considerando le spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale “ordinamento degli uffici amministrazione generale ed organi istituzionali” ponderate con coefficiente inferiore ad uno e quelle in conto capitale ponderate con coefficiente superiore ad uno, la ponderazione sarà determinata con decreto del Ministro dell'Economia. Le disposizioni troveranno applicazione nell'anno successivo a quello di emanazione del decreto.
In relazione alle disposizioni con cui **si prevede, dall'anno 2011, che le regioni possono autorizzare gli enti locali** del proprio territorio **a peggiorare il loro saldo programmatico** attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza (commi 138 e 139 della L.220/2010), vengono dettate norme di applicazione. Al riguardo, si dispone, tra l'altro, che gli enti locali dichiarano all'ANCI e all'UPI alle Regioni e Province autonome entro il 15 settembre di ogni anno l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il successivo 31 ottobre regioni e province autonome comunicano al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
Con altra modifica si prevede che **le regioni che, dal 2011, abbiano superato gli obiettivi del patto di stabilità interno, conseguentemente alla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale** e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio 2007-2009 (comma 148, L.220/201), **si considerano adempienti al patto**, a tutti gli effetti, se, nell'anno successivo, ottemperano alle seguenti prescrizioni: impegnare le spese correnti, al netto di quelle per la sanità, in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

Con altra norma viene disposto che i **piani di stabilizzazione finanziaria** relativi alle **regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno** relativamente all'esercizio finanziario 2009 di cui all'art.14, comma 22 del DL 78/2010, convertito dalla L.122/2010, devono essere completati entro il 30 giugno 2011 e l'**attuazione** degli atti indicati nei piani stessi deve avvenire entro il 31 dicembre 2012.

- Viene previsto che, fino al 31 dicembre 2011, le disposizioni di cui al comma 103 della L.220/2010 (legge di stabilità 2011) secondo cui sono **escluse dai saldi ai fini del Patto di stabilità interno** le risorse e le spese relative all'**Expò Milano 2015**, si applicano oltreché al Comune anche alla provincia di Milano.
- Viene prorogato al 31 luglio 2011 il termine entro il quale i **fabbricati** per i quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della **ruralità** devono essere dichiarati al catasto.
- Viene prorogato dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2013 il termine entro il quale i **Comuni** con meno di 30.000 abitanti sono obbligati a **mettere in liquidazione le loro società** (art. 14, comma 32 del DL 78/2010, convertito dalla L.122/2010) e viene inoltre previsto che la disposizione non si applica ai Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti a condizione che le società già costituite abbiano, al 31 dicembre 2013 il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio, né perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere la ripiano delle stesse.
- Nelle more della completa attuazione delle disposizioni finanziarie in materia di ciclo di **gestione dei rifiuti**, vengono dettate disposizioni per la **copertura dei costi** dell'intero ciclo di gestione, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza ed **in deroga alle norme sulla sospensione del potere di deliberare aumenti di tributi**. Prevista anche la possibilità di attingere alle risorse del Fondo nazionale di protezione civile.
Vengono, inoltre, previste modifiche alla legge istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile (L.225/92), relative, in particolare, all'emanazione delle ordinanze, per gli aspetti di carattere finanziario, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed all'inoltro da parte delle ragionerie territoriali dei rendiconti riguardanti gli interventi portati a termine dai Commissari delegati oltreché alla Presidenza del Consiglio ed all'ISTAT anche alla competente sezione regionale della Corte dei Conti. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione suddetta, vengono, altresì, vietati i girofondi tra le contabilità speciali.
Con altra norma vengono inseriti tra gli atti sottoposti al **controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti**, i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile del Presidente del Consiglio dei Ministri e vengono stabiliti dei termini più celeri per questo tipo di controllo (7 giorni).
Viene, infine, disposto l'obbligo, per i funzionari e i commissari delegati di rendicontare la propria attività secondo le modalità previste dall'art.5, comma 5-bis della L.225/92 sopra citata. I rendiconti sono trasmessi all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il controllo e per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti.
- La previsione di cui all'art. 2, c. 8 della L. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) secondo cui i **proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste** dal DPR 380/2001 (T.U. in materia edilizia) possono essere utilizzati dai Comuni per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio

comunale, viene estesa fino al 2012, anziché al 2010 come previsto nel testo del decreto legge emanato dal Governo.

- Per finanziare le spese conseguenti allo stato di **emergenza** derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio, viene autorizzata la spesa di **100 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 da ripartire in misura pari a **45 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la **Liguria**, **30 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per il **Veneto**, **20 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la **Campania** e **5 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i Comuni della provincia di **Messina**.
- Viene previsto che gli **enti di previdenza pubblici**, fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi del DL. 39/2009 convertito dalla L. 77/2009, possono, a determinate condizioni, proseguire l'attuazione dei **piani di investimento** deliberati dagli organi competenti alla data del 31 dicembre 2007 e approvati dai Ministeri vigilanti.
- Viene esclusa, fino al 31 dicembre 2012, la retrocessione o restituzione degli immobili acquisiti al **patrimonio di Roma capitale**, salvo che l'Ente acconsenta alla richiesta del privato.
- Viene disciplinato il procedimento per la revoca, entro il 15 marzo 2011, dei fondi statali, trasferiti o assegnati alle **Autorità portuali** per la **realizzazione di opere infrastrutturali** a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o dall'assegnazione.
- Viene modificato l'art. 83-bis (Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi) del DL 112/2008 convertito dalla L. 133/2008 e fissato alla data del 16 giugno il termine per il versamento dei premi assicurativi da parte delle **imprese di autotrasporto** di merci in conto terzi.
- Vengono prorogati al 31 dicembre 2011 gli **interventi di programmazione negoziata** di cui all'art. 1, comma 862, della L. 296/2006. Apposita disciplina viene dettata per consentire la proroga delle operazioni di sospensione dell'ammortamento dei mutui.
- Viene differita di un anno, dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011, il termine - previsto dall'art. 1 del DL. 158/2008 (Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali), convertito dalla L. 199/2008 - per l'esecuzione dei provvedimenti di **rilascio degli immobili ad uso abitativo per finita locazione**.
- Viene prorogata al 31 dicembre 2011 la sospensione dei termini per l'esecuzione delle demolizioni di **immobili abusivi in Campania** a seguito di sentenza penale di condanna. Apposita disciplina viene riguardare il differimento del procedimento di demolizione nel caso di violazione di vincoli paesaggistici.
- Vengono dettate disposizioni in materia di **composizione dei Consigli e Giunte comunali**, prevedendo che a decorrere dal 1° marzo 2011 nei Comuni con più di un milione di abitanti il numero dei consiglieri comunali sia pari a 60 e quello degli assessori a non più di 15.
- Viene autorizzata la sottoscrizione, da parte dei competenti Ministeri con le Regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell'art. 1, comma 180 della L. 311/2004 (Legge

Finanziaria 2005), di **accordi di programma** per il finanziamento successivo di interventi già realizzati dalle Regioni con oneri a carico del fondo sanitario corrente. Tali accordi sono sottoscrivibili a condizione che gli interventi risultino **coerenti con la programmazione degli interventi di edilizia sanitaria** nelle Regioni interessate, come ridefinita in attuazione dei rispettivi Piani di rientro ed in coerenza con l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome del 28 febbraio 2008 per la definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi investimenti in sanità.

- Vengono prorogate, al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti, le disposizioni di cui all'art. 3 (Contributi alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo - BERS) della L. 160/1998, per consentire **l'estensione della partecipazione al capitale della BERS**.
- Viene assicurata la prosecuzione delle attività di cui all'art. 2, comma 586, della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), volte alla realizzazione di un Polo finanziario e giudiziario a Bolzano, a valere sulle risorse destinate agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali. **Lo Stato** viene autorizzato, per il 2011, a **sottoscrivere fino a 1 milioni di euro di quote di società di gestione del risparmio** finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare, di tipo chiuso, **riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli della realizzazione di nuove infrastrutture sul territorio nazionale e con effetti di lungo periodo**.
- Le **dilazioni concesse**, ai sensi del DPR 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e interessate dal mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate, vengono **prorogate per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi** a condizione che il debitore compri un temporaneo **peggioramento della situazione di difficoltà** posta a base della concessione della prima dilazione.
- Viene prevista l'applicazione nella redazione dei bilanci di esercizio dei **principi contabili internazionali**, adottati con regolamento UE ed entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010. Apposite disposizioni disciplinano la relativa procedura da seguire.
- Viene prevista una serie di **misure in favore della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo**. In particolare, viene prorogata da giugno al 31 ottobre 2011 del periodo di riferimento delle rate in scadenza la cui riscossione è sospesa. Viene, inoltre, disposto lo slittamento dei termini per alcuni adempimenti. Previsto, altresì, che **agli enti locali della Provincia dell'Aquila responsabili di impianti fotovoltaici** - che alla data di entrata in vigore del provvedimento abbiano ottenuto il preventivo di connessione o la soluzione tecnica minima generale - continuano ad applicarsi le condizioni previste per gli impianti fotovoltaici di cui all'art. 2, comma 173, della L. 244/2007 (Finanziaria 2008), nonché le tariffe incentivanti di cui al DM 19 febbraio 2007 previste per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2010.
- Altre disposizioni riguardano, infine, disposizioni concernenti il sistema bancario; il regime di tassazione dei Fondi comuni di investimento e la ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a Organismi di investimento collettivo del risparmio, diversi dai fondi immobiliari.